



19 ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE GIURIDICHE

Lettera A del bando dell'11 febbraio 2022

Testo n. 2



Un quesito a scelta tra due proposti dalla Commissione

Diritto privato (civile e commerciale)

QUESITO N. 1

Premessi brevi cenni sugli strumenti finanziari emessi dalle società per azioni per la raccolta di capitale di credito e di rischio, il candidato si soffermi sui tratti caratterizzanti la natura e la disciplina degli strumenti finanziari partecipativi.

QUESITO N. 2

Premessi cenni sulla disciplina delle 'nullità di protezione', il candidato tratti delle 'nullità selettive' e delle regole ad esse applicabili.

Un quesito a scelta tra due proposti dalla Commissione

Diritto amministrativo

QUESITO N. 3

Il candidato analizzi gli elementi costitutivi del principio di proporzionalità dell'attività amministrativa, illustrandone analogie e differenze rispetto al principio di ragionevolezza, ed evidenzi i limiti che ne derivano al potere discrezionale della pubblica amministrazione.

QUESITO N. 4

Premessi cenni sul silenzio della pubblica amministrazione, il candidato illustri i diversi tipi di silenzio, compreso il silenzio tra pubbliche amministrazioni, e gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

Un quesito a scelta tra due proposti dalla Commissione da formulare sulla base di un dossier di supporto in lingua italiana e/o inglese

Legislazione bancaria e finanziaria, antiriciclaggio

QUESITO N. 5

Illustri il candidato presupposti e finalità dei principali poteri di vigilanza attribuiti dal Testo Unico Bancario alla Banca d'Italia in materia di esponenti aziendali delle banche.

QUESITO N. 6

Il candidato illustri i tratti essenziali degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte delle banche, anche con riferimento ai rapporti e alle operazioni che coinvolgono Paesi ad alto rischio, e si soffermi sui poteri della Banca d'Italia in materia.



Testo n. 2
DOSSIER QUESITO 5



Documento A

Banca d'Italia

Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di “Procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti” del 20 gennaio 2021¹

Premessa al documento di consultazione

1. Introduzione

Con l’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Regolamento”) viene attuato e trova quindi piena applicazione l’articolo 26 del Testo unico bancario (TUB); la previsione è stata modificata nel 2015 (con il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72), per recepire la direttiva 2013/36 (cd. CRD IV) e, in particolare, l’articolo 91 che disciplina l’idoneità degli esponenti delle banche. Il Regolamento allinea inoltre il quadro normativo nazionale agli indirizzi in materia elaborati dall’Autorità bancaria Europea (EBA) e dalla Banca Centrale Europea.

Il Regolamento innova in modo significativo i requisiti di idoneità applicabili agli esponenti delle banche e degli altri intermediari finanziari disciplinati nel TUB; esso inoltre detta disposizioni riguardanti la procedura di valutazione che deve essere seguita dagli intermediari per verificarne il rispetto. In particolare, l’articolo 23, comma 2, del Regolamento stabilisce che “La valutazione da effettuare in occasione della nomina è condotta, di norma, prima che l’esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali abbia assunto l’incarico, quando la nomina non spetta all’assemblea; negli altri casi, essa è condotta dopo, in tempo utile per rispettare il termine previsto al comma 7”.

In questo contesto, si rende necessario rivedere la procedura della Banca d’Italia per la verifica dell’idoneità degli esponenti e raccorderla con quella che deve essere seguita dagli intermediari. In particolare, l’art. 26, comma 6, del TUB, prevede che la Banca d’Italia stabilisca modalità e tempi per la valutazione di idoneità degli esponenti e per il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. Questa valutazione è effettuata anche sulla base dell’analisi compiuta dagli organi di appartenenza degli esponenti e delle eventuali misure correttive adottate dagli intermediari.

Lo schema di disposizioni posto in consultazione prevede quindi, in attuazione dell’articolo 26 del TUB, i termini e le modalità con cui: la Banca d’Italia svolge le verifiche; le banche e gli altri intermediari a cui si applica il Regolamento adempiono agli obblighi di comunicazione a favore della stessa Banca d’Italia. Lo schema è stato elaborato nel rispetto delle previsioni del Regolamento e del TUB, tenendo altresì conto: delle procedure di verifica vigenti, in modo da assicurare anche una continuità con le prassi in essere; delle *Guidelines EBA/ESMA* sulla valutazione di idoneità degli esponenti e del personale che riveste ruoli chiave (cd. *key function holders*) e della Guida della Banca Centrale Europea sulla stessa materia, in modo da assicurare allineamento con gli indirizzi internazionali; delle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia che incidono su profili connessi (come le disposizioni sull’organizzazione e il governo societario delle banche), in modo da assicurare coerenza con il restante quadro normativo; dell’esigenza di contenere gli oneri per gli intermediari, come previsto dallo stesso articolo 26 del TUB.

¹ Dopo la consultazione, le Disposizioni di vigilanza in materia di valutazione di idoneità degli esponenti sono state emanate dalla Banca d’Italia in data 4.5.2021.

Le presenti disposizioni lasciano impregiudicate le competenze e i poteri della Banca Centrale Europea per quanto riguarda la verifica degli esponenti delle banche soggette alla sua vigilanza diretta, ai sensi del cd. Meccanismo di vigilanza unica (*Single Supervisory Mechanism*).

[*Omissis*]

2. Impostazione generale dello schema di Disposizioni

Seguendo l'impostazione del Regolamento, lo schema di disposizioni delinea la procedura seguita dalla Banca d'Italia, distinguendo principalmente le seguenti ipotesi: (i) l'esponente è nominato dall'assemblea, nel qual caso il Regolamento richiede che la verifica dell'idoneità sia svolta dopo la nomina; (ii) l'esponente non è nominato dall'assemblea (es., cooptazione) o si tratta della nomina di responsabili delle principali funzioni aziendali, nel qual caso il Regolamento prevede che la valutazione dell'idoneità sia condotta, di norma, prima che essi abbiano assunto l'incarico.

Con riguardo all'ipotesi sub (i), la proposta estende, in sostanza, la procedura di verifica già prevista per le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica anche agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, ai confidi e ai sistemi di garanzia dei depositanti. La verifica segue l'approccio cosiddetto *ex post*, ossia la valutazione di idoneità viene svolta dopo la nomina dell'esponente. In linea con la normativa vigente viene previsto l'obbligo per l'intermediario di trasmettere alla Banca d'Italia la documentazione relativa alla verifica compiuta dal relativo organo competente; sono inoltre previsti i termini applicabili all'eventuale procedimento volto a pronunciare la decadenza dell'esponente.

Nei casi sub (ii), è previsto che l'organo competente trasmetta alla Banca d'Italia la documentazione relativa alla valutazione di idoneità dell'esponente o del responsabile della principale funzione aziendale e che l'incarico non possa essere assunto prima della scadenza del termine entro cui l'autorità di vigilanza conduce la sua valutazione (procedura *cd. ex ante*). [*Omissis*]

Documento B

European Central Bank Guide to fit and proper assessments December 2021

[*Omissis*]

Guiding principles

The credit institutions are primarily responsible for the initial and ongoing assessment of the suitability of the members of the management body and key function holders.

The supervisor expects that the appointee will disclose all relevant proceedings to the best of their knowledge and will be transparent and honest with the ECB and the national competent authority (NCA). Any document requested by the supervisor must be presented to the extent possible. Otherwise, the reason why it was not possible to obtain and present such information or document should be clearly explained.

This Guide, which describes the policy stances, supervisory practices and processes applied by the competent authorities within the Single Supervisory Mechanism (SSM), is designed as a practical tool which will be updated and developed over time.

The policy stances contained in the Guide are without prejudice to national law. However, where possible, the ECB and the NCAs strive to interpret national rules consistently with these policy stances.



Fit and proper assessments are carried out on a case-by-case basis and this Guide should serve as a practical tool only. Therefore, in each case, the assessment will come down to an analysis of the individual situation and supervisory judgement.

The supervisory practices described in the Guide respect the principle of proportionality, namely that they are commensurate with the size, systemic importance and risk profile of the credit institutions under supervision and the efficient allocation of finite supervisory resources.

The suitability assessment conducted by the competent authorities is prudential and preventive in nature and highly dependent on the available information. It is distinct from criminal or administrative infringement procedures.

The fit and proper assessment feeds into the ongoing supervision of the governance of a credit institution. Fit and proper decisions may contain provisions that require a follow-up as part of ongoing supervision. Moreover, ongoing supervision may in turn lead to the reassessment of members of the management body, highlight gaps with regard to collective suitability or provide insights in the context of reappointments.

1. Scope of the ECB's fit and proper assessments

This Guide covers fit and proper assessments of members of the management body, both in their management function (executive directors) and supervisory function (non-executive directors) of all institutions under the direct supervision of the ECB (significant institutions), whether credit institutions or (mixed) financial holding companies and in the case of licensing or qualifying holding procedures.

[Omissis]

Documento C

Commissione Parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario

Audizione del dottor Carmelo Barbagallo,

Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria

della Banca d'Italia

2 novembre 2017

[Omissis]

L'attribuzione alla Banca d'Italia dal 2015 del potere di rimozione degli esponenti aziendali – e quello connesso di esprimere il gradimento sugli organi amministrativi neo-nominati – è un altro positivo passo. Questo è un aspetto che spesso sfugge. Si tratta non soltanto del potere di *removal*, ma anche del gradimento che la Banca d'Italia deve esprimere sul nuovo consiglio, perché i problemi che ci ponevamo in passato, quando andavamo alle amministrazioni straordinarie, era che poi, comunque, l'assemblea nominava magari dei soggetti che non erano all'altezza, idonei. Magari essi passavano *fit and proper*, però nella sostanza non erano idonei, dal punto di vista della capacità e della qualità, a seguire le attività della banca. La nuova normativa internazionale ha consentito un superamento di questo aspetto. Un miglioramento della qualità dei *board* delle banche italiane potrà realizzarsi grazie anche alla disciplina sui requisiti di idoneità degli esponenti che il Ministero dell'economia adotterà a seguito della consultazione pubblica conclusasi nel settembre scorso.

[Omissis]



Documento D

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

TITOLO II - Banche

CAPO III – Partecipazioni delle banche

Articolo 19

Autorizzazioni

(Articolo modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182)

1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva:

a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;

b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa;

c) l'acquisizione in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):

1) del controllo;

2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b);

d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

[Omissis]

5. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.

5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.



Documento E

Joint Committee of the European Supervisory Authorities (ESMA, EBA, EIOPA)

20 December 2016 JC/GL/2016/01

Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector

[Omissis]

11. Reputation and experience of those who will direct the business of the target undertaking – second assessment criterion

11.1 Where the proposed acquirer is in a position to appoint new persons to direct the business of the target undertaking as a result of the proposed acquisition and proposes to do so, such persons need to be fit and proper.

11.2 This criterion is without prejudice to the ongoing fit and proper requirements that apply to persons who currently direct the business under the sectoral Directives and Regulations.

11.3 If the proposed acquirer intends to appoint a person who is not fit and proper, then the target supervisor should oppose the proposed acquisition.

11.4 This criterion should be assessed in accordance with the relevant provisions of the sectoral Directives and Regulations which set out as a condition for granting authorisation that the persons who will direct the business must be ‘fit and proper’. The assessment of the suitability of such persons should, in respect of acquisitions and increases of qualifying holdings in credit institutions, be carried out in accordance with the EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders (EBA/GL/2012/06), as amended or replaced from time to time.

[Omissis]



DOSSIER QUESITO 6



Documento A

DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

Articolo 13

1. Le misure di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;
- b) identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo, il che implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, adottare misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;
- d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse per tutta la durata di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Quando applicano le misure di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti obbligati verificano inoltre che chiunque sostenga di agire per conto del cliente sia autorizzata in tal senso, nonché identifichi e verifichi l'identità di tale soggetto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati applichino ciascuna misura di adeguata verifica della clientela prevista al paragrafo 1. Tuttavia, i soggetti obbligati possono calibrare la portata di dette misure in funzione del rischio.

3. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati tengano conto almeno delle variabili di cui all'allegato I nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati siano in grado di dimostrare alle autorità competenti o agli organi di autoregolamentazione che le misure sono adeguate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.

5. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e il titolare effettivo, le seguenti misure di adeguata verifica della clientela sul beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato:

- a) nel caso di beneficiario identificato come una determinata persona fisica o istituto giuridico, acquisizione del nome;
- b) nel caso di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, oppure in altro modo, acquisizione di informazioni su di esso sufficienti a far ritenere all'ente creditizio o istituto finanziario che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento.

Con riguardo alle lettere a) e b) del primo comma, l'identità del beneficiario è accertata al momento del pagamento. In caso di cessione a terzi, per intero o in parte, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, l'ente creditizio o l'istituto finanziario a conoscenza della cessione identifica il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero all'istituto giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.

6. Nel caso di beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto obbligato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere al soggetto obbligato che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'identità del cliente e del titolare effettivo sia accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia effettuata durante l'instaurazione del rapporto d'affari, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività e se vi è basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire l'apertura di un conto bancario presso un ente creditizio o un istituto finanziario, ivi compresi conti che permettono operazioni in valori mobiliari, purché vi siano garanzie atte ad assicurare che né il cliente né altri per suo conto effettui operazioni fino al completo adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b).

4. Gli Stati membri prescrivono che il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), non effettui un'operazione attraverso un conto bancario, non avvii il rapporto d'affari o non effettui l'operazione, nonché ponga fine al rapporto d'affari e vagli l'eventualità di effettuare, in relazione al cliente, una segnalazione di operazione sospetta alla FIU a norma dell'articolo 33.

Gli Stati membri esonerano dall'applicazione del primo comma i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

5. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, compreso il caso di modifica della situazione del cliente.



Documento B

DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

30 May 2018

amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU

Whereas:

[Omissis]

(12) Business relationships or transactions involving high-risk third countries should be limited when significant weaknesses in the AML/CFT regime of the third-countries concerned are identified, unless adequate additional mitigating measures or countermeasures are applied. When dealing with such cases of high-risk and with such business relationships or transactions, Member States should require obliged entities to apply enhanced customer due diligence measures to manage and mitigate those risks. Each Member State therefore determines at national level the type of enhanced due diligence measures to be taken with regard to high-risk third countries. Those different approaches between Member States create weak spots on the management of business relationships involving high-risk third countries as identified by the Commission. It is important to improve the effectiveness of the list of high-risk third countries established by the Commission by providing for a harmonised treatment of those countries at Union level. That harmonised approach should primarily focus on enhanced customer due diligence measures, where such measures are not already required under national law. In accordance with international obligations, Member States should be allowed to require obliged entities, where applicable, to apply additional mitigating measures complementary to the enhanced customer due diligence measures, in accordance with a risk based approach and taking into account the specific circumstances of business relationships or transactions. International organisations and standard setters with competence in the field of preventing money laundering and combating terrorist financing may call for the application of appropriate countermeasures to protect the international financial system from the ongoing and substantial risks relating to money laundering and terrorist financing emanating from certain countries. In addition, Member States should require obliged entities to apply additional mitigating measures regarding high-risk third countries identified by the Commission by taking into account calls for countermeasures and recommendations, such as those expressed by the FATF, and responsibilities resulting from international agreements.

Documento C

EBA/GL/2021/02 1 March 2022

Guidelines on customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions ('The ML/TF Risk Factors Guidelines') under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849

Legenda

CDD, *Customer due diligence*

EDD, *Enhanced customer due diligence*

PEP, *Politically Exposed Persons*

[Omissis]

Enhanced customer due diligence





[Omissis]

4.45. Pursuant to Articles 18 to 24 of Directive (EU) 2015/849, firms must apply EDD measures in higher risk situations to manage and mitigate those risks appropriately. EDD measures cannot be substituted for regular CDD measures but must be applied in addition to regular CDD measures.

4.46. Directive (EU) 2015/849 lists specific cases that firms must always treat as higher risk:

- a) where the customer, or the customer's beneficial owner, is a PEP (Articles 20 to 24);
- b) where a firm enters into a correspondent relationship involving the execution of payments with a third-country institution (Article 19);
- c) where a firm maintains a business relationship or carries out a transaction involving high-risk third countries (Article 18(1)); and
- d) all transactions that are:
 - i. complex;
 - ii. unusually large;
 - iii. conducted in an unusual pattern; or
 - iv. without obvious economic or lawful purpose (Article 18(2)).

4.47. Directive (EU) 2015/849 sets out specific EDD measures that firms must apply:

- a) where the customer, or the customer's beneficial owner, is a PEP;
- b) where the business relationship or transaction involves a high risk third country identified by the Commission pursuant to Article 9(2) of Directive (EU) 2015/849;
- c) with respect to correspondent relationships involving the execution of payments with respondents from third countries; and
- d) with respect to all transactions that are either complex, unusually large, conducted in an unusual pattern or do not have an apparent economic or lawful purpose.

Firms should apply additional EDD measures in those situations where this is commensurate to the ML/TF risk they have identified.

[Omissis]

High-risk third countries

4.53. With respect to a business relationship or transaction involving high-risk third countries as set out in Article 9(2) of Directive (EU) 2015/849, firms should ensure that they apply, as a minimum, the EDD measures set out in Article 18a(1) and, where applicable, the measures set out in Article 18a(2) of Directive (EU) 2015/849.

4.54. Firms should apply the measures listed in guideline 4.53 and should adjust the extent of these measures on a risk-sensitive basis.

4.55. A business relationship or transaction always involves a high risk third country if

- a) the funds were generated in a high risk third country;
- b) the funds are received from a high risk third country;
- c) the destination of funds is a high risk third country;
- d) the firm is dealing with a natural person or legal entity resident or established in a high risk third country; or

- e) the firm is dealing with a trustee established in a high risk third country or with a trust governed under the law of a high risk third country.

4.56. When performing CDD measures or during the course of a business relationship, firms should ensure that they also apply the EDD measures set out in Article 18a(1) and, where applicable, the measures set out in Article 18a(2) of Directive (EU) 2015/849, where firms determine that

- a) the transaction passes through a high-risk third country, for example because of where the intermediary payment services provider is based; or
- b) a customer's beneficial owner is resident in a high-risk third country.

4.57. Notwithstanding guidelines 4.54 and 4.56, firms should carefully assess the risk associated with business relationships and transactions where

- a) the customer is known to maintain close personal or professional links with a high-risk third country; or
- b) beneficial owner(s) is/are known to maintain close personal or professional links with a high-risk third country.

In those situations, firms should take a risk-based decision on whether or not to apply the measures listed in Article 18a) of Directive (EU) 2015/849, EDD measures or regular CDD measures.

[Omissis]

Documento D

European Commission website

7 January 2022

EU policy on high-risk third countries

Based on Directive (EU) 2015/849, Article 9, the Commission is mandated to identify high-risk third countries having strategic deficiencies in their regime on anti-money laundering and countering the financing of terrorism. The aim is to protect the integrity of the EU financial system

One of the pillars of the European Union's legislation to combat money laundering and countering the financing of terrorism is Directive (EU) 2015/849. According to this Directive, banks and other gatekeepers are required to apply enhanced vigilance in business relationships and transactions involving high-risk third countries. The types of enhanced vigilance requirements are basically extra checks and control measures which are defined in article 18a of the Directive.

New delegated act on high-risk third countries

On 7 January 2022, the European Commission adopted a new Delegated Regulation in relation to third countries which have strategic deficiencies in their AML/CFT regimes that pose significant threats to the financial system of the Union ('high-risk third countries'). Identification of such countries is a legal requirement stemming from Article 9 of Directive (EU) 2015/849 (4th anti-money laundering Directive) and aiming at protecting the Union financial system and the proper functioning of the internal market. The Delegated Regulation amends Delegated Regulation (EU) 2016/1675.

The following jurisdictions are identified as having strategic deficiencies in their AML/CFT regimes:

[Omissis]

